

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Rita Lupi

1. PREMESSA

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), organo costituzionalmente necessario, trova definizione nell'articolo 66 dello Statuto in quanto “ [...]organo di rappresentanza del sistema degli enti locali della Toscana, con funzioni consultive e di proposta”. È stato istituito con legge regionale 21 aprile 1998 n. 22, poi sostituita dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 che, tuttavia, necessita di essere rivista con importanti modifiche, soprattutto alla luce di un contesto istituzionale assai mutato con l'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), che ha profondamente trasformato le province nella composizione degli organi e istituito le città metropolitane. Appare dunque evidente che si pone l'esigenza di rinnovare l'analisi del ruolo e delle competenze di questo organismo all'interno dell'ordinamento e del sistema delle relazioni istituzionali regionali. A tal fine il Consiglio regionale ha approvato la risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali) con cui impegna la Giunta regionale ad avviare un percorso, di concerto con la Prima Commissione consiliare permanente e con il coinvolgimento di ANCI, per rivedere la normativa che disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CAL.

2. LA FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

Nel 2016 sono state convocate 10 sedute del CAL per l'esame di 27 provvedimenti di iniziativa della Giunta regionale relativi a: 1 proposta di risoluzione; 19 proposte di legge; 3 proposte di deliberazione; 3 proposte di regolamento; 1 proposta di deliberazione ex articolo 12 della legge regionale 68/2011.

I pareri sono stati tutti espressi con voto favorevole, e 10 di questi contengono delle “raccomandazioni”. Da segnalare che non sono stati formulati pareri “condizionati” all'accoglimento di richiesta di modifiche ai provvedimenti.

In particolare, i pareri accompagnati da raccomandazione riguardano 7 proposte di legge, 2 proposte di deliberazione e 1 proposta di risoluzione.

Le proposte di legge sono:

Proposta di legge 29 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali: l.r. 31/1990, l.r.50/1995, l.r.15/1997, l.r.1/1998, l.r.11/1998, l.r.16/1999, l.r.60/1999,

l.r.30/2003, l.r. 45/2003, l.r.21/2004, l.r.1/2006, l.r. 45/2007, l.r.21/2009, l.r. 68/2012).

Viene avanzata, come raccomandazione, la richiesta di verificare se la modifica all'articolo 23, comma 5, della legge regionale 30/2003 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), sottraendo integralmente i compiti di vigilanza e controllo alla competenza delle province, determinerà l'impossibilità di intervento della polizia provinciale, anche su richiesta proveniente dai comuni sulla base di apposite convenzioni.

Proposta di legge 32 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo" in attuazione della l.r. 22/2015).

La raccomandazione, relativa alla norma che trasferisce le funzioni di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari ai comuni capoluogo di provincia, contiene la richiesta di valutare le ricadute nei confronti dei centri e dei territori a prevalente vocazione turistica (Versilia, Isola d'Elba, Montecatini Terme, Argentario, ecc.), e l'opportunità di prevedere il potere sostitutivo in capo alla Regione a fronte di comportamenti omissivi da parte dei soggetti a cui la legge affida tali funzioni.

Proposta di legge 37 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle l.r.25/1998, l.r. 89/1998, l.r. 9/2010, l.r. 69/201).

Si raccomanda che le modifiche alla legge regionale 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) non siano interpretate come una sottrazione delle competenze che la normativa nazionale riserva alle province.

Proposta di legge 74 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio", modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 "Norme per il recupero abitativo dei sottotetti"; legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 "Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private").

Proposta di legge 81 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'articolo 32 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016").

Proposta di legge 135 (Testo unico in materia di turismo).

Nell'esprimere parere favorevole alle proposte di legge 74, 81 e 135, il CAL fa propri, sotto forma di "raccomandazioni", i contenuti emendativi dei documenti presentati congiuntamente dalle associazioni degli enti locali.

Proposta di legge 96 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 "Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità" e alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività").

La raccomandazione formulata è relativa alla valutazione di inserire tra i soggetti che costituiscono autorità espropriante anche l'Unione di comuni.

Completano il quadro dei pareri approvati con raccomandazioni, quelli relativi alla proposta di risoluzione 47 (Programma regionale di sviluppo 2016-2020. Adozione); alle proposte di deliberazione 151 (Documento di economia e finanza regionale 2017) e 182 (Nota di aggiornamento al DEFR 2017. Approvazione).

Anche per questi provvedimenti, il parere favorevole del CAL fa proprie le riflessioni di metodo e di merito presentate da ANCI e UPI Toscana.

3. LE ATTIVITÀ

3.1 LA COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

La legge 5 giugno 2003, n. 131 disciplina la funzione consultiva della sezione regionale della Corte dei Conti chiamata a collaborare con le regioni ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, e in tema di contabilità e finanza pubblica.

L'operatività della funzione di raccordo tra il CAL e la Corte dei conti è resa possibile nella Regione Toscana grazie alla convenzione del 16 giugno 2006, sottoscritta dai presidenti della Giunta regionale, della Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana e del CAL. La convenzione ha previsto importanti momenti di scambio di informazioni in merito all'attività di controllo sugli enti e alla partecipazione del Consiglio delle autonomie alla realizzazione della stessa; essa, inoltre, ha provveduto ad ampliare la platea dei soggetti pubblici che, tramite il Consiglio delle autonomie locali, possono accedere all'attività di consulenza della Corte dei conti. La convenzione ha riconosciuto anche allo stesso Consiglio delle autonomie locali la facoltà di richiedere direttamente alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica, a condizione che il quesito abbia una valenza ed un interesse generale.

Il CAL ha ritenuto opportuno rendere disponibile sul proprio sito web i pareri formulati dalla Sezione regionale di controllo della Toscana della Corte dei conti.

Nel 2016 le richieste pervenute al CAL, verificate ed inoltrate alla Sezione regionale, sono state 35 ed hanno riguardato quesiti legati soprattutto alla gestione del personale, alla predisposizione dei bilanci e al funzionamento degli organi istituzionali.

3.2 NOMINE E DESIGNAZIONI

L'articolo 66 dello Statuto affida al CAL le nomine e le designazioni di rappresentanti degli enti locali negli organismi regionali. Inoltre l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi amministrativi di competenza della Regione), prevede che dette nomine e designazioni siano effettuate "secondo le disposizioni del proprio regolamento interno, sentite le associazioni degli enti locali interessate".

Nel 2016 il Consiglio delle autonomie locali ha approvato 6 delibere di nomina e 5 delibere di designazione per 54 rappresentanti degli enti locali in organismi di nomina regionale.

3.3. IL CONVEGNO DEL CAL "I CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI NELLA RIORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI REGIONALI DELLE AUTONOMIE" DEL 10 MAGGIO 2016.

Il convegno è stata l'occasione di confronto di opinioni tra docenti universitari esperti in materia, rappresentanti dei CAL di altre regioni e delle associazioni degli enti locali a livello nazionale. La tematica affrontata è stata di grande attualità in quanto si è inserita nell'ampio dibattito sulla riforma costituzionale che ha caratterizzato i confronti politico-istituzionali nel 2016.